

Comune di .....  
COMANDO DI POLIZIA LOCALE  
Tel..... E-mail.....

A tutto il personale  
Polizia Locale

### SEDE

**OGGETTO:** Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in Legge 4 aprile 2012, n. 35 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo".

L'articolo 5 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con Legge 4 aprile 2012, n. 35, ha introdotto, **a partire dal 9 maggio 2012**, nuove disposizioni in materia anagrafica, in particolare vengono previste nuove modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche che hanno il duplice obiettivo di consentire l'effettuazione del cambio di residenza con modalità telematica e di produrre immediatamente, al momento della dichiarazione, gli effetti giuridici del cambio di residenza in modo da evitare i gravi disagi e gli inconvenienti determinati dalla lunghezza dei tempi di attesa adottati prima dell'emanazione del Decreto 5/2012, anche se in realtà il cambio di residenza, perfezionato anche dopo un certo periodo, ha decorrenza giuridica dalla data di dichiarazione ed anche la nuova norma non prevede una riduzione o eliminazione degli accertamenti, ma prevede una riduzione dei tempi del procedimento introducendo l'istituto del silenzio assenso.

### NUOVE MODALITA'

L'art. 5 Decreto Legge 09 febbraio 2012. n.5, convertito nella legge 35/2012, cd. "Decreto semplificazione", ha innovato la disciplina normativa in materia di cambi di residenza stabilendo al comma 3 che *"Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche e delle corrispondenti cancellazioni decorrono dalla data della dichiarazione"*. Ciò significa che, analogamente a quanto avvenuto nell'ambito delle attività produttive con l'introduzione della SCIA (comunicazione inizio attività), l'iscrizione anagrafica ha efficacia immediata coincidente con la data di presentazione della relativa richiesta attraverso uno dei mezzi previsti dal Codice dell'Amministrazione digitale.

Con la circolare n. 9 di data 27 aprile 2012, il Ministero dell'Interno ha fornito le prime indicazioni procedurali per dare attuazione alla nuova disciplina, anticipando di fatto l'emanazione di un apposito regolamento (Dpr 154/2012\*) al fine di armonizzare il vigente regolamento anagrafico con le nuove disposizioni introdotte dall'art. 5 del D.L. n. 5/2012 (vedi oltre).

Vengono previste nuove modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13 comma 1, lett a), b) e c), del decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (regolamento anagrafico della popolazione residente), nonché al procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni stesse. (allegato 1).

I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche non solo direttamente all'apposito sportello comunale, ma anche tramite raccomandata, per fax e per via telematica, in quest'ultimo caso con particolari condizioni e procedure che consentano di individuare il soggetto richiedente (es. dichiarazione con firma digitale, uso carta d'identità elettronica, uso di posta elettronica certificata del dichiarante ecc...).

Viene imposto ad ogni singola amministrazione comunale la pubblicazione sul sito

istituzionale degli indirizzi dove inoltrare le dichiarazioni, quali l'indirizzo postale, l'indirizzo di posta elettronica, numero fax.

Dalla data di presentazione dell'istanza decorreranno i termini (due giorni lavorativi) entro cui il Comune destinatario di tale comunicazione è obbligato alla registrazione della dichiarazione.

L'ufficio anagrafe nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni effettua le registrazioni delle dichiarazioni ricevute, per cui in tempo reale il Comune destinatario provvede all'iscrizione anagrafica, alla cancellazione o alla registrazione del cambio di residenza dichiarata.

Contestualmente alla presentazione della dichiarazione, il richiedente viene informato dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990 e che verranno svolti accertamenti sulla dichiarazione resa.

Entro i successivi 45 giorni l'ufficio comunale registrante dovrà provvedere all'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione (o la registrazione) stessa.

*(\*Con il D.P.R. 30 luglio 2012, n. 154 (pubblicato sulla G.U. n. 211 d.d. 10 settembre 2012), è stato emanato il regolamento di attuazione dell'art. 5 del Decreto legge 5/2012 (denominato "disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo") , convertito, con modificazioni, dalla Legge 35/2012, in materia di variazioni anagrafiche. Detto regolamento, entrato in vigore il 25 settembre 2012, recepisce i contenuti dell'art. 5 del D.L. 5/2012, le cui modalità di attuazione sono già state fornite con un certo anticipo con la circolare del Ministero degli Interni n. 9 del 27 aprile 2012, sopra richiamata. In sintesi il D.P.R. 154/2012 che consta di un unico articolo, ha apportato una serie di modifiche al regolamento anagrafico della popolazione residente (d.p.r. 223/1989) di adeguamento di quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. 35/2012, che riguardano alcuni correttivi (inserimento di nuovi periodi e commi oppure sostituzione/introduzione di interi articoli) del regolamento anagrafico, materie di competenza per lo più dell'Ufficio anagrafe.)*

Nel caso di iscrizione con provenienza da altri Comuni (o dall'estero di cittadini iscritti all'AIRE), l'ufficiale di anagrafe dovrà provvedere, con la massima tempestività, ad informare dell'iscrizione il Comune di provenienza (o di iscrizione AIRE).

Quest'ultimo provvederà alla cancellazione dell'interessato, nel più breve tempo possibile (entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune di nuova iscrizione).

Con la circolare n. 9/2012, il Ministero dell'Interno ha invitato le singole amministrazioni comunali a regolarizzare, nel rispetto delle nuove disposizioni, tutta la documentazione amministrativa (schede individuali o di famiglia) con la massima rapidità, e comunque non oltre il termine di 5 giorni lavorativi.

Riprendendo quanto già detto, ciò che interessa maggiormente a livello operativo è la parte relativa alla fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all'accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti.

In particolare il comma 4 dell'art. 5 del D.L. in esame prevede espressamente che *"in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000"*; dette disposizioni normative prevedono per il dichiarante la decadenza dei benefici acquisiti per effetto della dichiarazione mendace e la segnalazione all'autorità giudiziaria.

La nuova disciplina, se da un lato mira a semplificare e a velocizzare l'effettuazione delle iscrizioni anagrafiche, dall'altro tende a punire, con sanzioni penali, condotte illecite che possono arrecare un notevole danno alle casse degli enti locali.

Lo stesso comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dall'articolo 19, comma 3 del regolamento anagrafico (D.P.R. 223/1989), in merito alla segnalazione da parte dell'ufficiale di anagrafe delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti, direttamente all'autorità di pubblica sicurezza.

E' chiaro, e viene ribadito anche dalla circolare ministeriale, che in caso di esito negativo degli accertamenti, ovvero di verificata assenza dei requisiti, viene ripristinata la posizione anagrafica precedente.

### ACCERTAMENTI DEI REQUISITI

La durata degli accertamenti, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 223/1989 prima della modifica in trattazione, consentiva all'ufficiale di anagrafe, dal momento in cui riceveva la dichiarazione dall'interessato proveniente da altro Comune, di espletare gli adempimenti di competenza nel termine di 20 giorni.

A sua volta il Comune di precedente iscrizione poteva usufruire di altri 20 giorni per ottemperare alla richiesta di cancellazione; qualora quest'ultimo ente non fosse stato in grado di rispettare i termini previsti doveva indicare entro quale termine poteva evadere la richiesta.

Il termine massimo per il perfezionamento di una pratica migratoria non doveva richiedere un periodo superiore a 60 giorni come stabilito dalla Legge 241/1990.

Con le modifiche del “decreto di semplificazione” e del D.P.R. 154/2012 (introduzione art. 18-bis nel D.p.r. 223/1989), si passa agli attuali 45 giorni per completare la pratica anagrafica con la necessità di ridurre i tempi di accertamento da parte della Polizia Locale.

Nel caso in cui gli accertamenti della dimora abituale diano esito negativo, ovvero sia stata verificata l'assenza dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione, l'ufficiale di anagrafe deve provvedere alla comunicazione all'interessato dei requisiti mancanti o degli accertamenti svolti con i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

In tal caso, ai sensi dell'art.10-bis della Legge 241/1990, l'interessato entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Di fatto detta comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o dalla scadenza del termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

A completamento si evidenzia che l'aggiramento delle norme anagrafiche, attraverso l'instaurazione di residenze fittizie, dà luogo ad una vera e propria forma di evasione fiscale, in quanto con la residenza si instaurano tutta una serie di vantaggi economici per il cittadino quali, ad esempio :

- Diminuzione dell'aliquota I.M.U.;
- Utenze elettriche a prezzo inferiore (ai non residenti si applica una tariffa molto più onerosa rispetto alle persone che hanno la residenza nell'alloggio per cui si chiede la fornitura dell'energia elettrica);
- Imposta registro ridotta;
- Possibilità di ottenere autorizzazioni per la sosta;
- Agevolazione sulla tariffa rifiuti;
- Agevolazione sulle Tasse universitarie;
- Agevolazioni creditizie per mutuo e IVA ridotta su acquisto prima casa;
- altre agevolazione di varia natura.

### **NORMATIVA**

La disciplina giuridica in materia di residenza è racchiusa in diverse fonti normative:

- Art. 2, 3 e 14 della Costituzione;
- Art. 43 e seguenti del Codice Civile;

- Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Legge anagrafica);
- Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- Art. 19 D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (regolamento anagrafico della popolazione residente).

## LEGGE E REGOLAMENTO ANAGRAFICO

Si ritiene utile richiamare alcuni concetti e definizioni riportate nelle disposizioni che regolamentano la materia anagrafica.

L'articolo 1, comma 1, della Legge 1228/1954 (Legge anagrafica) stabilisce che in ogni Comune deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente.

Il successivo comma 3, prevede che *“nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento di esecuzione della presente legge”*, concetto ribadito anche nel regolamento di esecuzione D.P.R. 223/1989.

Il regolamento di esecuzione D.P.R. 223/1989, all'art. 3, individua quali persone residenti, quelle aventi la propria dimora abituale nel Comune, specificando che le persone temporaneamente dimoranti in altri comuni o all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali o per altra causa non cessano di appartenere alla popolazione residente.

Altro concetto fornito dal regolamento (art. 3) è quello di famiglia anagrafica, intesa come un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, specificando che una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.

L'art. 7 del regolamento di esecuzione stabilisce le modalità con cui viene effettuata l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, *in primis*, per nascita (con alcune precisazioni), per esistenza giudizialmente dichiarata, per trasferimento di residenza da altro Comune o dall'estero. Sono previste inoltre alcune categorie di cittadini per i quali la normativa prevede espressamente che non deve essere effettuata l'iscrizione anagrafica, ossia i militari di leva, i ricoverati in istituti di cura (massimo 2 anni), i detenuti in attesa di giudizio.

Con l'inserimento del comma 2-bis da parte del D.P.R. 154/2012, nel corpo dell'art. 7, è previsto che le persone non iscritte all'anagrafe e risultanti dimorare nel comune in base all'ultimo censimento della popolazione, l'iscrizione anagrafica decorre dalla data della presentazione della dichiarazione di trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero (art. 13, comma 1, lett. a).

Per quanto riguarda l'attività di accertamento, la Legge 1228/54 all'art. 4, impone all'ufficiale di anagrafe la regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente e risulta responsabile dell'esecuzione degli adempimenti prescritti.

Lo stesso può ordinare gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti denunciati dagli interessati, relativi alle posizioni anagrafiche, e dispone indagini per accertare le difformità alla normativa anagrafica, invitando le persone aventi obblighi anagrafici a presentarsi presso l'ufficio per fornire le notizie e i chiarimenti necessari alla regolare tenuta dei registri.

In merito l'ufficiale di anagrafe è tenuto a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale di chi richiede l'iscrizione anagrafica. Gli accertamenti devono essere svolti a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia locale o di altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato, utilizzando un modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica.

Il regolamento anagrafico prevede all'art. 19 comma 2 quanto segue:

*“l'ufficiale di anagrafe è tenuto a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale di chi richiede l'iscrizione anagrafica. Gli accertamenti devono essere svolti a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia municipale o di altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato, utilizzando un modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica”. Al comma successivo prosegue affermando che “Ove nel corso degli accertamenti emergano discordanze con la dichiarazione resa da chi richiede l'iscrizione anagrafica, l'ufficiale di anagrafe segnala quanto e' emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza”.*

## CONCETTO DI RESIDENZA – DIMORA - DOMICILIO

Si ritiene utile dopo aver affrontato le nuove modifiche normative apportate dal Decreto legge 5/2012 ed approfondito la parte che a livello operativo può interessare maggiormente la Polizia Locale, richiamare alcuni concetti importanti, quali residenza, dimora e domicilio.

L'ordinamento giuridico italiano, art. 43 del Codice Civile, fornisce come concetto di **“residenza”**: “il luogo in cui la persona ha la dimora abituale”, in altri termini, è “il posto dove la persona vive in maniera stabile” ovvero è la registrazione di una situazione di fatto che si determina in presenza di circostanze che possono riassumersi in:

- volontà dell'interessato di stabilire liberamente la propria residenza in qualsiasi Comune del territorio nazionale o all'estero
- dimora abituale del luogo prescelto

Il **“domicilio”** di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi; la giurisprudenza si è espressa in merito stabilendo che il domicilio è caratterizzato dall'intenzione di costituire in un determinato luogo il centro principale delle proprie relazioni familiari, sociali ed economiche.

Il domicilio non ha registrazione anagrafica.

Il concetto di residenza resta distinto da quello di domicilio, che come detto indica il luogo ove di svolgono gli affari e gli interessi del soggetto e dunque solitamente il luogo di lavoro.

La giurisprudenza ha distinto nel concetto di residenza un elemento oggettivo, costituito dalla stabile permanenza in un luogo, ed un elemento soggettivo, costituito dalla volontà di rimanervi.

Viene precisato tuttavia che l'elemento soggettivo non può essere una mera intenzione, bensì deve essere rilevato dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali (Cass. Sez. II, 14 marzo 1986, n. 1738), cioè deve essere reso conoscibile ai consociati attraverso la condotta del soggetto.

La **residenza** di una persona è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, cioè dall'elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali attività sociali; questa stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altra attività fuori dal Comune, sempre che conservi in esso l'abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali.

La **“dimora”** in una persona in un luogo può essere temporanea oppure abituale.

E' “dimora temporanea” quando una persona si trova e permane in un determinato luogo senza alcuna intenzione di stabilirvisi o, comunque, di rimanervi abitualmente. La dimora temporanea, a differenza di quella stabile, non è importante ai fini dell'iscrizione anagrafica ed ha rilievo, ad esempio, in occasione dei censimenti generali della popolazione.

La “dimora abituale”, invece, è la dimora connotata dal carattere di stabilità, ovvero dal legame fisico della persona al luogo o dalla frequentazione materiale e abituale di un preciso e determinato spazio ambientale per il mantenimento delle proprie relazioni sociali e familiari e a prescindere dallo svolgimento di attività lavorative.

Altro elemento essenziale è l'esistenza, nel luogo di dimora, di un alloggio di qualsiasi natura. Non importa, infatti, se l'alloggio è costituito da un'abitazione vera e propria oppure da un ricovero precario, tanto che dimorare in alloggi impropri, quali grotte, roulotte, autocaravan ecc..., non può essere di ostacolo all'iscrizione anagrafica.

Tale concetto viene ribadito dalla circolare n. 8 del 1995 del Ministero dell'Interno il quale precisa che per l'iscrizione anagrafica non può essere di ostacolo la natura dell'alloggio, quale ad esempio un fabbricato privo di abitabilità ovvero non conforme alle prescrizioni urbanistiche.

Sempre il Ministero degli Interni con la circolare n. 2/1997, ha richiamato alcune amministrazioni comunali al rispetto della normativa anagrafica, le quali hanno respinto iscrizioni anagrafiche a cittadini che abbiano precedenti penali.

Viene ribadito che unico requisito, per quanto riguarda la residenza, è la corrispondenza che deve intercorrere tra la situazione di fatto e quanto dichiarato dall'interessato, ovvero l'effettiva abituale presenza dello stesso sul territorio del Comune, anche se si accertino situazioni di illegalità, quali l'occupazione abusiva di uno stabile, la normativa anagrafica non può subire interferenze da altri tipi di normative, né tanto meno, tale funzione può essere alterata dalla preoccupazione di tutelare altri interessi per la cui tutela dovranno essere azionati idonei strumenti giuridici, diversi tuttavia da quello anagrafico (ad es. l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli art. 633, 639-bis del Codice Penale per invasione di terreni o edifici).

Si ribadisce che la legislazione anagrafica rileva delle situazioni di fatto, sicché l'ufficiale di anagrafe dovrà limitarsi ad accertare l'esistenza del requisito della dimora abituale, anche in presenza di condizioni igienico sanitarie precarie, tant'è che non è possibile bloccare la pratica di residenza in presenza di locali fatiscenti e insalubri.

Tutti i provvedimenti ed i regolamenti degli enti locali che hanno negato l'iscrizione anagrafica a chi viveva in alloggi precari ed insalubri sono stati cassati dalla giustizia amministrativa (TAR); in questo caso il Sindaco in qualità di ufficiale sanitario può richiedere l'intervento dell'Azienda sanitaria per le verifiche del caso.

L'unica norma che affronta la materia degli alloggi insalubri o non conformi ai requisiti igienico sanitari è il Decreto Legislativo 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - modificato con la Legge 94/2009) in materia di ricongiungimento familiare degli stranieri.

Detto decreto legislativo prevede espressamente che lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare la disponibilità:

- di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali.
- nel caso di un figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà.

La norma vale esclusivamente per ottenere il titolo di soggiorno, che viene negato in presenza di un alloggio non idoneo.

Attualmente non vi è una norma che prevede di inibire la presenza di un numero massimo di persone negli appartamenti; saranno eventualmente le prescrizioni contenute nei contratti di affitto a regolamentare in numero dei soggetti presenti nei singoli alloggi.

## Domicilio e residenza.

1. Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi [c.c. 45, 46, 94, 343; c.p.c. 139] <sup>(1)</sup>.

2. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale [c.c. 44, 144; c.p.c. 18] <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> Vedi, agli effetti fiscali, l'art. 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, sull'istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'art. 2, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, di approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

<sup>(2)</sup> Vedi l'art. 49, L. fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267).

## NORMATIVA COMUNITARIA

Per conoscenza il regolamento n. 763/2008 della Comunità Europea fornisce quale definizione di dimora la seguente: *"dimora abituale": luogo in cui una persona trascorre normalmente il periodo di riposo giornaliero, indipendentemente da assenze temporanee per attività ricreative, vacanze, visite ad amici e parenti, trattamenti sanitari o pellegrinaggi religiosi"*.

## MODALITÀ RELATIVE ALL'ACCERTAMENTO

Per quanto riguarda l'accertamento **in concreto della sussistenza della dimora abituale che caratterizza la residenza**, si evidenzia che l'agente accertatore non può limitare la propria attività d'indagine alla mera indicazione di aver trovato la persona all'indirizzo dichiarato.

L'attività informativa deve estendersi a 360 gradi in maniera tale da raccogliere tutte le informazioni che possano determinare con ragionevolezza, concrete possibilità abitative all'indirizzo di dimora dichiarato.

Con circolare n. 21 del 14 settembre 1991 il Ministero degli Interni richiama integralmente una sentenza del TAR Piemonte, con la quale viene ribadita una costante giurisprudenza, ancora attuale a distanza di oltre 20 anni in materia di residenza anagrafica e dove viene evidenziato che non basta la mera dichiarazione resa da un soggetto all'ufficiale di anagrafe al fine di stabilire o meno la residenza in un certo Comune, ma occorre invece che il soggetto provveda ad instaurare una situazione di fatto conforme a tale dichiarazione.

Si ravvisano due tipi di accertamento, uno obbligatorio ed uno facoltativo.

- **Accertamento obbligatorio**: per tutti i procedimenti ad iniziativa d'ufficio e, per i procedimenti di iniziativa di parte, per le iscrizioni anagrafiche per provenienza dall'estero o da altro Comune.
- **Accertamento facoltativo**: per le cancellazioni e per le variazioni (mutazioni anagrafiche – scissioni familiari), compreso il cambio di indirizzo all'interno dello stesso Comune.

L'agente accertatore, come previsto dall'art. 19 del Reg. esec. 223/1989 (sopra riportato), avrà cura di utilizzare il modello predisposto Istat, fornito dal Comune, il quale dovrà essere compilato in tutte le sue parti al fine di fornire all'Ufficiale di anagrafe notizie precise e utili al fine di valutare la posizione anagrafica del cittadino.

Si tenga presente che alcuni Comuni nell'istanza di residenza hanno inserito un campo in cui il richiedente può fornire alcune informazioni per agevolare l'attività di controllo; la compilazione in questo caso è facoltativa.

Le informazioni che il richiedente può fornire sono le seguenti:

- indicazione dei giorni della settimana in cui è presente presso l'abitazione;
- indicazione delle fasce orario in cui è reperibile;
- alcune specifiche se il richiedente effettua lavori particolari (lavoro di notte, turnazioni ecc...);
- indicazioni particolari sul campanello, cassetta delle lettere, altri nominativi ecc...;

Si tenga presente che per quanto riguarda i giorni o l'orario indicati, **questi non sono vincolanti** per l'accertatore, ma servono come aiuto nell'attività di controllo.

Nel limite del possibile è opportuno effettuare almeno un controllo nella fascia oraria indicata dall'utente, in caso contrario i controlli devono essere almeno tre.

Un'attività il più approfondita possibile comporta un risparmio di tempo e risorse, poiché in caso di diniego si evita il ripresentarsi successivamente e per più volte della stessa pratica.

Nel modello Istat dovrà essere indicata la data e l'ora in cui si compie la verifica oltre alle seguenti informazioni:

- presenza effettiva delle persone che abitano l'alloggio;
- presenza di altre persone non dichiarate;
- titolo di possesso dell'alloggio;
- motivazioni del trasferimento;
- la condizione professionale dei componenti;
- abitudini di vita;
- indirizzo dell'altro coniuge;

Va verbalizzato tutto quanto risulta dal sopralluogo effettuato, anche le eventuali dichiarazioni dell'interessato o dei familiari.

Si precisa che la compilazione del modello predisposto dall'Istat, nei casi richiesti, non va mai omessa.

L'attività di accertamento da parte degli operatori incaricati, a titolo esemplificativo potrà essere espletata con le seguenti modalità:

- verifica se, sul campanello o sulla cassetta delle lettere, vi sia il nominativo della persona. Alcuni Comuni hanno previsto nei propri regolamenti l'obbligo di esposizione del nome sulla cassetta delle lettere postali, allo scopo di consentire la consegna della posta. La mancata esposizione di un'indicazione sulla porta di casa, può essere un elemento presupposto per avviare la pratica di diniego o di cancellazione anagrafica.
- verifica se la casella della posta sia colma di lettere o altre comunicazioni non ritirate;
- ove possibile verificare, in base all'ubicazione dell'alloggio quanto segue:
  - 1) piano in cui si trova l'appartamento;
  - 2) verifica esterna dei poggiali o dell'eventuale giardino, in particolare se quest'ultimo risulta curato (taglio manto erboso, taglio della siepe ecc..);
  - 3) accertamento, manutenzione e cura delle pertinenze esterne;
- verifica se siano state attivate delle utenze domestiche, quali energia elettrica, gas, acqua; in questo caso c'è da tener conto che il richiedente la residenza non sempre è anche l'intestatario dell'utenza;
- verifica dove necessario, il grado di utilizzo dell'immobile attraverso il consumo dell'acqua potabile. Detta attività può essere espletata tramite il gestore il quale può fornire i dati sui consumi (in merito ci sono valori statistici sui consumi medi per persona annuali). Si tenga presente che ciò comporta un allungamento dell'attività di accertamento che con le nuove disposizioni deve essere ulteriormente ridotta (va valutato caso per caso);
- assunzione di informazioni tramite le persone che vivono nello stesso stabile (vicini di casa) o da persone che conoscono e sono al corrente della vita della persona;
- presenza del veicolo di proprietà;
- contatti con l'eventuale amministratore condominiale;
- raccolta di informazioni presso il datore di lavoro;
- verifica presso gli enti scolastici, qualora il nucleo sia composto da minori;

**La richiesta di informazioni anagrafiche, essendo prevista per legge, non costituisce in alcun modo violazione della normativa sulla privacy.**

L'addetto alla verifica della residenza, ovviamente, nei casi in cui nutra forti dubbi in merito all'effettiva dimora abituale del soggetto residente, avrà cura di effettuare diversi "passaggi".



Preme evidenziare che è previsto anche un contatto diretto con l'interessato, il quale, come sopra indicato e previsto dal modello Istat, sarà sottoposto ad un'intervista sulle abitudini.

Non deve trattarsi di un'attività di indagine vera e propria (si tratta di un'attività amministrativa), come non è possibile un controllo delle camere da letto (ed in particolare la verifica dei letti), l'apertura del frigorifero o della biancheria, un controllo sulla produzione-tipologia dei rifiuti, anche se in questo caso la loro presenza è indice di dimora.

Il cittadino non è obbligato a lasciare entrare nella propria abitazione l'accertatore, è consentito l'accesso in casa solamente per espressa volontà del cittadino stesso; non vi deve essere alcuna imposizione.

Sicuramente, in base all'atteggiamento del richiedente la residenza che impedisca di accedere all'abitazione, chiudendo in alcuni casi anche la porta di entrata per evitare da parte dell'operatore una visione dell'interno dell'alloggio, può far sorgere dubbi sulla reale dimora abituale.

Va ricordato che l'accertamento costituisce atto pubblico e come tale ha valore fino a querela di falso.

L'agente di polizia locale o l'incaricato degli accertamenti **esprime il suo parere in merito all'esistenza o meno del requisito della dimora abituale.**

Al termine di questi accertamenti, che dovranno essere il più dettagliati possibile **è l'ufficiale di anagrafe che ha il compito di una valutazione complessiva degli accertamenti effettuati ed il potere decisionale nel merito.**

In merito all'esito degli accertamenti, se questi sono negativi o non sufficientemente positivi, verrà comunicato all'interessato che l'istanza di iscrizione è stata respinta con la procedura stabilita dall'art.10-bis della Legge 241/1990 e, se del caso, invitandolo a presentare una nuova richiesta con data aggiornata.

E' stato evidenziato che qualora in sede di controllo, il primo accertamento sia positivo ed il secondo accertamento sia negativo è difficile sostenere per l'ufficiale di anagrafe la negazione della residenza (eventualmente in sede di ricorso); in questo caso sarebbe opportuno una terza verifica.

L'ufficiale di anagrafe, se riesce a motivare efficacemente la sua decisione, può legittimamente respingere o accogliere una domanda di iscrizione anagrafica anche in presenza di accertamenti positivi o negativi dell'agente accertatore in merito alla presenza fisica dei richiedenti, come nulla vieta all'ufficiale di anagrafe, ove gli accertamenti possibili nella fase istruttoria non consentano di motivare sufficientemente il rigetto o l'accoglimento dell'istanza, di disporre ulteriori accertamenti, anche dopo la conclusione positiva del procedimento.

L'ufficiale di anagrafe, qualora gli accertamenti forniscano risultati contrastanti in merito alla sussistenza o meno della dimora abituale, dovrà tenere in considerazione l'elemento soggettivo, e cioè la volontà dell'interessato, che assumerà un valore più consistente o addirittura determinante, inversamente proporzionale alla sussistenza di elementi probatori oggettivi formalmente accertati.

In sintesi l'agente informatore svolge una funzione di accertamento tesa a verificare unicamente se le dichiarazioni rese all'ufficiale di anagrafe trovano una corrispondenza oggettiva nella realtà dei fatti, per cui è opportuno astenersi dal dare certezze al cittadino di aver ottenuto la residenza.

#### Ulteriori precisazioni:

Qualora il fatto da accertare sia personalmente conosciuto dall'ufficiale di anagrafe delegato o dal Sindaco, saranno essi stessi a fornire le notizie per la compilazione del modello Istat e a sottoscriverlo.

Per quanto riguarda l'orario di accertamento si fa riferimento all'art. 147 del Codice di Procedura Civile il quale fissa le seguenti ore per le notifiche:

PERIODO	GIORNO E MESE	ORARIO
TUTTO L'ANNO	Dal 1 gennaio al 31 dicembre, sia feriale che festivo	7.00 – 21.00

**Art. 147 Codice di Procedura Civile  
Tempo delle notificazioni.**

Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21 [disp. att. c.p.c. 47]<sup>(1) (2)</sup>.

-----  
(1) Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 2, L. 28 dicembre 2005, n. 263. Il comma 4 dello stesso articolo 2, modificato dall'art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha così disposto: «Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.».

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dalla citata legge n. 263 del 2005 era il seguente: «Le notificazioni non possono farsi dal 1° ottobre al 31 marzo prima delle ore 7 e dopo le ore 19; dal 1° aprile al 30 settembre prima delle ore 6 e dopo le ore 20.».

(2) Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi l'art. 17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004.

L'articolo 11 della Legge 1228/1954 stabilisce una sanzione amministrativa, salvo che il fatto non costituisca reato, a carico dei soggetti che avendo obblighi anagrafici contravvengono alle disposizioni della legge e del regolamento di esecuzione.

La sanzione prevista va da 25,82 € a 129,11 €, con la possibilità entro dieci giorni dalla contestazione o notificazione, di essere ammessi al pagamento in misura ridotta di una sanzione amministrativa di 0,25 € nelle mani dell'ufficiale di anagrafe, sanzione peraltro quasi mai applicata.

**ULTERIORI INFORMAZIONI**

**Residenza e lavori di ristrutturazione**

La disciplina anagrafica è chiara circa i presupposti occorrenti per avere diritto alla residenza e cioè la permanenza nel luogo prescelto.

In merito il Consiglio di Stato con la sentenza 5816 del 2000 ha sentenziato che: *“appare perfettamente logico che, nel prendervi stabile dimora, si vogliano compiere lavori di restauro presso l'abitazione prescelta, indicando ciò, in concordanza con gli altri significativi elementi suaccennati, una seria ed effettiva volontà di rendere stabile la dimora in questione, attualizzata dalla stessa domanda di trasferimento di residenza”.*

**Residenza e rogito notarile**

In questo caso, benché alcuni professionisti consiglino ai loro clienti di richiedere la residenza in presenza del solo rogito notarile, per l'acquisizione delle previste agevolazioni fiscali, bisogna mettere in evidenza che non è possibile ottenere la residenza, quando non si dispone ancora dell'alloggio, perché occupato ancora da parte dei vecchi proprietari.

**FALSE DICHIARAZIONI – COMUNICAZIONE NOTIZIA DI REATO**

**Come già sopra riportato, con il “decreto semplificazione” sono previste sanzioni penali in caso di false dichiarazioni con relativa segnalazione all'autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 46, 76 D.P.R. n. 445/2000 in relazione all'art. 483 e all'art. 495 c.p..**

Ai fini della configurabilità del delitto di falsità in atto pubblico mediante autocertificazione, la giurisprudenza ritiene sufficiente la sussistenza del dolo generico, consistente nella consapevolezza di dichiarare una circostanza non vera.

Prima di procedere con l'informativa di reato è bene sempre valutare il tenore delle

dichiarazioni verificando, per quanto possibile, se ad esempio il soggetto abbia deliberatamente dichiarato una situazione non veritiera per conseguire un vantaggio non dovuto oppure se abbia semplicemente commesso un mero errore nella compilazione del modulo, quale ad esempio l'indicazione di un civico diverso rispetto a quello di effettiva residenza che può comportare per l'agente l'impossibilità di reperire la persona al civico indicato.

L'ufficiale di anagrafe, prima di procedere alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria, effettuerà, per quanto possibile, un minimo di riscontri, attivando le procedure previste dall'art. 10-bis della Legge 241/1990, e solo qualora fosse accertato che il soggetto voleva instaurare una residenza fittizia procederà ad inoltrare, eventualmente tramite i comandi di Polizia Locale, la notizia di reato alla Procura competente per territorio.

Tenendo conto che l'attività sul territorio viene effettuata da parte di agenti della polizia locale o da personale dipendente dell'Amministrazione comunale (messi), ogni operatore ha il compito di segnalare tutta l'attività di controllo posta in essere ed in particolare le irregolarità riscontrate, fornendo, in questo caso, l'esito dell'attività di accertamento, che poi verrà utilizzata per il successivo inoltro della comunicazione di notizia di reato all'Autorità giudiziaria, qualora l'esito fosse negativo.

Per spiegare meglio quanto richiesto, si ritiene utile richiamare in dettaglio le modalità con cui si sviluppa il procedimento amministrativo, a partire dalla richiesta dell'utente presso l'Ufficio anagrafe (o per via telematica), alle varie fasi intermedie di accertamento-gestione della pratica anagrafica.

In riferimento alla richiesta dell'utente, le singole Amministrazioni comunali hanno predisposto un modello che viene sotto firmato dal richiedente la variazione anagrafica in cui vanno inseriti i seguenti dati ed informazioni:

- nominativo del dichiarante e quello dei familiari con i relativi dati anagrafici;
- nuovo indirizzo dell'abitazione;
- documenti in possesso e altre informazioni, quali codice fiscale, documento di identificazione (passaporto, carta d'identità ecc.), permesso di soggiorno (se straniero), professione, titolo di studio, stato civile e altro ancora;
- i dati relativi all'abitazione (se di proprietà o in locazione), eventuale nominativo del proprietario;
- possono essere riportate, anche se facoltative, alcune informazioni relative alle fasce orarie o le giornate in cui l'utente è facilmente rintracciabile presso l'abitazione, eventuale attività lavorativa e altre notizie utili;
- altri soggetti residenti che occupano l'appartamento;
- recapito telefonico per eventuali comunicazioni da parte degli Uffici demografici;

#### **Modalità di accertamento**

##### **PRIMA FASE**

- l'Ufficio anagrafe riceve la richiesta di variazione anagrafica; nella modulistica di richiesta è inserito il richiamo alle sanzioni previste dall'art. 76 del testo unico di cui al D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni;
- l'Ufficio anagrafe, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990 comunica al richiedente l'aggiornamento anagrafico in tempo reale (al momento della presentazione della richiesta) l'avvio del procedimento, specificando anche in questo caso le responsabilità penali in caso di false dichiarazioni;
- l'Ufficio anagrafe inoltra la richiesta direttamente alla Polizia Locale o tramite altro personale comunale formalmente autorizzato (messo), affinché vengano attivate le necessarie verifiche, specificando la tipologia di accertamento (cambio di residenza o di abitazione, cancellazione anagrafica, altro);

- viene eseguito il primo accertamento il quale, nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla norma, può fornire esito positivo o negativo;
- **in caso di esito positivo** non si presentano particolari problemi, in quanto, nel caso di cambio abitazione-residenza, viene quasi sempre accolta la domanda;

## **SECONDA FASE**

- **in caso di esito negativo**, l'Ufficio anagrafe comunica, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda di iscrizione anagrafica e nel contempo richiede eventuali osservazioni da presentare entro 10 giorni;

In questo caso si aprono due strade:

- 1) qualora l'utente presenti le osservazioni-justificazioni richieste per chiarire la propria posizione anagrafica, l'Ufficio anagrafe richiederà, alla polizia locale o al messo, un nuovo accertamento, richiamando il riferimento all'art. 10-bis ed inserendo le nuove informazioni nella scheda di controllo;
- 2) qualora l'utente non presenti nessuna osservazione-justificazione, l'Ufficio anagrafe richiederà una nuova attività di accertamento, richiamando anche in questo caso il riferimento all'art. 10-bis. **Questa attività di controllo deve essere eseguita con maggior precisione in quanto l'esito è finalizzato per la successiva comunicazione di reato all'Autorità giudiziaria.**

- In questa seconda fase vi è la necessità di raccogliere maggiori informazioni sulla presenza o meno del richiedente l'aggiornamento anagrafico, adottando le procedure richiamate nella parte relativa alle "modalità di accertamento anagrafico"; vi è la necessità di raccogliere per iscritto le informazioni da parte delle persone informate sui fatti, ex art. 351 c.p.p.(ad es. il coabitante nello stesso appartamento, nel caso di nuclei mono-familiari oppure ai vicini di casa ecc...) compilando un verbale di identificazione e sommarie informazioni (allegato 5);

- per agevolare l'attività di indagine ed avere tutti gli elementi utili per valutare complessivamente se il soggetto abbia deliberatamente dichiarato una situazione non veritiera, è stato predisposto un apposito verbale (allegato 6) che deve essere compilato da parte dell'agente accertatore. Nel verbale sono state riportate alcune voci che non sono nell'immediata disponibilità dell'agente, ma che in qualche caso potrebbero essere raccolte durante l'attività in corso. Al termine dell'attività, l'esito dovrebbe portare all'accertamento dell'effettiva dimora abituale del soggetto richiedente.

- qualora necessari, poiché l'attività di accertamento è stata particolarmente complessa ed il verbale predisposto non è sufficiente a evidenziare quanto emerso, verrà redatta un'annotazione di servizio integrativa in cui vengono riportate le modalità e l'esito dell'attività espletata;

- nel limite del possibile un controllo va effettuato nelle fasce orarie indicate dal richiedente in quanto va tenuto conto che l'utente, benché presente, può essere assente per motivi di lavoro (per tipologia di lavoro, con orari particolari, per attività fuori comune ecc....);

- può capitare che durante detto accertamento sia presente presso la nuova dimora il richiedente l'aggiornamento anagrafico. In questo caso, se ne prende atto e si comunica all'Ufficio anagrafe l'esito positivo dell'accertamento raccogliendo eventuali informazioni sulla sua assenza (ad es. perché lavora o studia in località diversa da quella di residenza con rientro giornaliero o settimanale o l'assenza era dovuta a problemi di salute ecc....).;

- si ribadisce che non si deve in alcun modo procedere ad un controllo generico, in particolare quando l'accertamento diventa fonte di prova nella comunicazione di notizia di reato per false dichiarazioni (falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico). Non è sufficiente suonare il campanello o verificare la presenza o meno del nome sul campanello stesso;

- qualora anche il secondo accertamento dia esito negativo, si informa nuovamente l'Ufficio Anagrafe, il quale **comunica all'interessato il mancato accoglimento** della dichiarazione di cambio di residenza o di abitazione.

## TERZA FASE

- per completare l'iter amministrativo, l'ufficio Anagrafe richiede un terzo accertamento, sempre ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990, necessario a verificare che non ci sia stato il tentativo ad instaurare una residenza fittizia.
- in questo caso, poiché non vi è più la necessità di rispettare il termine massimo di 45 giorni imposto dalla normativa anagrafica, l'attività di indagine deve essere eseguita con maggior precisione, seguendo le indicazioni sopra riportate (raccolta sommarie informazioni ex art. 351 cpp dalle persone informate sui fatti ecc.), in quanto le informazioni raccolte verranno utilizzate a sostegno dell'eventuale comunicazione di reato all'Autorità giudiziaria;
- anche in questo caso deve essere predisposto il verbale di vane ricerche a sostegno dell'attività di ricerca dei soggetti richiedenti l'aggiornamento anagrafico.

In estrema sintesi, la notizia di reato deve essere preceduta da un'attenta valutazione della situazione fattuale e trasmessa unicamente nei casi in cui il *fumus* del reato di falsità in atto pubblico mediante autocertificazione sia evidente.

### Allegato 1

#### Art. 5

#### Cambio di residenza in tempo reale

1. Le dichiarazioni anagrafiche di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), del *regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica* 30 maggio 1989, n. 223, sono rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti utilizzando una modulistica conforme a quella pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'interno. Nella modulistica è inserito il richiamo alle sanzioni previste dall'articolo 76 del *testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica* 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di false dichiarazioni.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese e sottoscritte di fronte all'ufficiale di anagrafe ovvero inviate con le modalità di cui all'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del *testo unico di cui al decreto legislativo* 25 luglio 1998, n. 286, l'ufficiale d'anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, effettua le iscrizioni anagrafiche. Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche e *delle corrispondenti cancellazioni* decorrono dalla data della dichiarazione. 4. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ove nel corso degli accertamenti svolti entro il termine di cui al comma 5 emergano discordanze con la dichiarazione resa, l'ufficiale di anagrafe segnala quanto è emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza e *al comune di provenienza*.

5. Entro il termine di cui al comma 6, con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le modifiche necessarie per semplificarne la disciplina e adeguarla alle disposizioni introdotte con il presente articolo, anche con riferimento al ripristino della posizione anagrafica precedente in caso di accertamenti negativi o di verificata assenza dei requisiti, prevedendo altresì che, se nel termine di quarantacinque giorni dalla dichiarazione resa o inviata ai sensi del comma 2 non è stata effettuata la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'indicazione degli eventuali requisiti mancanti o degli accertamenti svolti con esito negativo, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 20 della stessa legge n. 241 del 1990.

*5-bis. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, qualora l'ufficiale di anagrafe proceda al ripristino della posizione anagrafica precedente ai sensi del comma 5 in tempi non utili ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 32, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della*

*Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le conseguenti variazioni alle liste elettorali sono apportate non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione.*

6. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

## Allegato 2

### 13. Dichiarazioni anagrafiche.

D.P.R. 30-5-1989 n. 223

Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.  
Pubblicato nella G.U. 8 giugno 1989, n. 132.

### 13. Dichiarazioni anagrafiche.

D.P.R. 30-5-1989 n. 223

Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.  
Pubblicato nella G.U. 8 giugno 1989, n. 132.

1. Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti:

- a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;
- b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;
- c) cambiamento di abitazione;
- d) cambiamento dell'intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza;
- e) cambiamento della qualifica professionale;
- f) cambiamento del titolo di studio.

2. Le dichiarazioni di cui alle lettere precedenti devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Le dichiarazioni di cui alla lettera a) devono essere rese mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica; ai dichiaranti deve essere rilasciata ricevuta.

3. Le dichiarazioni di cui alle lettere b), c), d), e) ed f), possono essere rese anche a mezzo di lettera raccomandata; le dichiarazioni di cui alle lettere e) ed f) devono essere corredate dalla necessaria documentazione.

4. Le dichiarazioni anagrafiche sono esenti da qualsiasi tassa o diritto

1. Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti:

- a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero <sup>(7)</sup>;
- b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza <sup>(8)</sup>;
- c) cambiamento di abitazione <sup>(9)</sup>;
- d) cambiamento dell'intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza;
- e) cambiamento della qualifica professionale;
- f) cambiamento del titolo di studio.

**2. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a), b), e c), sono rese mediante una modulistica conforme a quella predisposta dal Ministero dell'interno, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, e pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'interno <sup>(10)</sup>.**

**3. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 sono sottoscritte di fronte all'ufficiale d'anagrafe ovvero inviate al comune competente, corredate dalla necessaria documentazione, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il comune pubblica sul proprio sito istituzionale gli indirizzi, anche di posta elettronica, ai quali inoltrare le dichiarazioni <sup>(11)</sup>.**

*3-bis.* L'ufficiale d'anagrafe provvede alla comunicazione di avvio del procedimento nei confronti degli interessati, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 <sup>(12)</sup>.

4. Le dichiarazioni anagrafiche sono esenti da qualsiasi tassa o diritto.

<sup>(7)</sup> Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.

<sup>(8)</sup> Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.

<sup>(9)</sup> Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.

<sup>(10)</sup> Comma così sostituito dal n. 1) della lettera b) del comma 1 dell'art. 1, D.P.R. 30 luglio 2012, n. 154.

<sup>(11)</sup> Comma così sostituito dal n. 2) della lettera b) del comma 1 dell'art. 1, D.P.R. 30 luglio 2012, n. 154.

<sup>(12)</sup> Comma inserito dal n. 3) della lettera b) del comma 1 dell'art. 1, D.P.R. 30 luglio 2012, n. 154.

## Allegato 3

D.P.R. 28-12-2000 n. 445

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A).**

Publicato nella G. U. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.

Capo III - Semplificazione della documentazione amministrativa  
Sezione I - istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione

**Art. 38. Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze.**

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.
  2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'*articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*. (L).
  3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'*articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59*.
- 3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo.

**Art. 75. Decadenza dai benefici.**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

**Art. 76. Norme penali.**

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

Allegato 4

**Legge 7-8-1990 n. 241**

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.  
Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

**Art. 10-bis. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.**

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione

nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere adottati tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 11 febbraio 2005, n. 15 e, successivamente, così modificato dal comma 3 dell'art. 9, L. 11 novembre 2011, n. 180, a decorrere dal 15 novembre 2011, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 21 della stessa L. n. 180/2011.

#### **Art. 20. Silenzio assenso.**

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti (103).

5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-*bis* (104) (105) (106).

5-*bis*. [Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo] (107).

(103) Comma così modificato dal comma 3 dell'art. 9, L. 18 giugno 2009, n. 69. Vedi, anche, l'art. 8-*bis*, D.L. 30 novembre 2005, n. 245, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(104) Comma così sostituito dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.

(105) Il presente articolo, già modificato dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 6-*ter*, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, i commi 6-*sexies* e 6-*septies* dello stesso art. 3.

(106) Vedi, anche, il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407, e il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 411.

(107) Comma aggiunto dal comma 1-*sexies* dell'art. 2, D.L. 5 agosto 2010, n. 125, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e, successivamente, abrogato dal numero 14) del comma 1 dell'art. 4 dell'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dal numero 5) della lettera b) del comma 3 dell'art. 1, D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.



